

**Rientro dei capitali.** Le attività della Guardia di finanza e delle Entrate

# Escluso il doppio controllo su chi aderisce alla voluntary

## LE CERTEZZE

In una circolare della Gdf le prime regole di coordinamento sulle competenze dei vari organi ispettivi

**Valerio Vallefucio**

■ Che cosa accadrà dopo l'adesione alla procedura di **voluntary disclosure**? Il contribuente potrà essere oggetto di successivi e doppi controlli da parte dell'**agenzia delle Entrate** e della **Guardia di finanza** per il solo fatto di aver aderito alla collaborazione volontaria? Sul punto è stata emanata una recentissima **circolare della Guardia di finanza** che, tenendo conto del confronto con l'**agenzia delle Entrate** su questa materia così delicata, ha diviso due ipotesi di indagine: la prima riguarda l'avvio di attività ispettive nei confronti dei contribuenti che aderiscono alla procedura e la seconda la prosecuzione di attività di indagine a coloro che aderiscono alla voluntary disclosure.

Nel primo caso, la Guardia di finanza deve svolgere una preventiva verifica o controllo (mediante uno specifico protocollo applicativo) se il contribuente ha presentato o meno istanza di collaborazione volontaria, avviando - solo in caso negativo - le attività ispettive secondo modalità e tempistiche programmate. Qualora il contribuente abbia presentato la richiesta la Guardia di finanza contatterà preventivamente e immediatamente la competente Direzione provinciale o regionale dell'**agenzia delle Entrate** per verificare la tipologia (nazionale o internazionale) di

istanza presentata. Qualora emerga che l'istanza del contribuente selezionato è tesa alla regolarizzazione di violazioni riconducibili agli elementi, dati e notizie in suo possesso, la Guardia di finanza non intraprenderà azioni attese l'esigenza di garantire unitarietà d'azione dell'amministrazione finanziaria. La finalità della procedura mira infatti a incentivare la compliance fiscale dei contribuenti e di indirizzare le attività degli organi di controllo nei confronti dei soggetti connotati da più elevato profilo di rischio e nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode più pericolosi. Ciò che si vuole evitare è infatti la sostanziale sovrapposizione dell'oggetto dell'attività ispettiva della Guardia di finanza e dell'istruttoria dell'ufficio dell'**agenzia delle Entrate**.

Nel caso in cui non si dia seguito all'attività ispettiva nei confronti del contribuente selezionato, la Guardia di finanza trasmetterà comunque gli elementi, dati e notizie in suo possesso all'**agenzia delle Entrate** e, qualora il contribuente rientri nella programmazione annuale delle verifiche, provvedendo a modificare il programma delle proprie verifiche predisponendo pure documentazione formale e puntuale attestante i motivi della propria scelta e l'esito del confronto con l'**agenzia delle Entrate** da conservarsi nel fascicolo del contribuente. Qualora l'istruttoria **delle Entrate** dovesse terminare con l'inammissibilità della procedura ovvero con il mancato perfezionamento della stessa, la Guardia di Finanza potrà invece avviare l'azione ispettiva, ferma comunque re-

stando la sussistenza e l'attualità degli elementi di rischio riguardo al contribuente selezionato e previo coordinamento con l'**agenzia delle Entrate**, avendo cura di predisporre documentazione puntuale e motivata attestante i motivi posti alla base della propria scelta.

Nel caso in cui all'esito del confronto con l'**agenzia delle Entrate** l'oggetto dell'istanza di voluntary disclosure presentata dal contribuente selezionato non trovi corrispondenza con l'oggetto dell'attività ispettiva, la Guardia di finanza dovrà avviare - previo coordinamento con l'**agenzia delle Entrate** - l'intervento programmato limitatamente ai profili non oggetto della richiesta di emersione. La scelta se avviare o meno l'attività ispettiva dovrà essere presa sulla base di una puntuale analisi delle informazioni dei dati e delle notizie in proprio possesso, calcolando il relativo rapporto in termini di costi/benefici. In caso di avvio della procedura, la Guardia di finanza dovrà comunque coordinarsi con l'**agenzia delle Entrate**, trasmettendo tutti i dati e la documentazione necessaria. Queste le prime regole di coordinamento utili per evitare confusione sulle competenze dei vari organi ispettivi e dare qualche certezza ai contribuenti e ai loro professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

